



Comune di Calvene

Provincia di Vicenza

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 3 DEL 24/03/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE” ai sensi art. 1, comma 837 Legge 160/2019.

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Calvene (VI), dott. Marchetto Fabio

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.6 del 22/03/2021 ricevuta il 23/02/2021, concernente l'istituzione e la disciplina del Canone mercatale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente.

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che “Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere:

f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni;

g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone;

h) regolamento per le entrate comunali.

Visti:

- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il Decreto Ministeriale del 13/01/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/01/2021 che ha ulteriormente prorogato il bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.

Considerato:

- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;

- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019.

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente e dal Responsabile Area Amministrativa -Tributi nonché dal responsabile Area economico-Finanziaria;

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 01/01/2021;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;

nel rispetto del requisito della completezza;

nel rispetto del principio di semplificazione, adeguatezza e trasparenza.

esprime Parere Favorevole

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" ai sensi art. 1, comma 837 Legge 160/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Marchetto Fabio

